

**PRO 9/04**  
**GESTIONE SEGNALAZIONI**

<b>REGISTRAZIONE DELLE EDIZIONI</b>			
<b>Ed.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>
01	00	Prima Edizione	01.09.2023
02	00	Adozione Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. n. 231/2001	10.02.2025

Emesso e verificato da RSG	Approvato da AD
Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà di Divisione Cantieri Stradali S.r.l. e non possono essere riprodotte in tutto o in parte o comunicate a terzi senza autorizzazione scritta della stessa	

## INDICE

<b>1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>2. RIFERIMENTI .....</b>	<b>2</b>
<b>3. DEFINIZIONI E ACRONIMI .....</b>	<b>2</b>
<b>4. MODALITÀ OPERATIVE.....</b>	<b>3</b>
4.1 Oggetto delle segnalazioni .....	3
4.2 Canali di segnalazione .....	4
4.3 Gestione delle segnalazioni .....	5
4.4 Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali.....	7
4.5 Misure di protezione e sostegno .....	8
4.6 Archiviazione della documentazione.....	9
<b>5. RESPONSABILITÀ.....</b>	<b>9</b>

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Al fine di prevenire e contrastare violazioni della normativa nazionale e dell'Unione europea, il D.Lgs. n. 24/2023 prescrive la segnalazione di eventuali fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

In particolare, devono essere segnalate informazioni riguardanti comportamenti, atti od omissioni che possano ledere l'integrità di DIVISIONE CANTIERI STRADALI, ovvero l'interesse pubblico o l'integrità della Pubblica Amministrazione.

Scopo della presente procedura è pertanto di definire le responsabilità per la protezione delle persone che segnalano tali comportamenti, ovvero violazioni del Codice Etico o del Modello 231 di DIVISIONE CANTIERI STRADALI, nonché di stabilire le modalità operative per la gestione delle segnalazioni.

L'Organo amministrativo ed il Soggetto gestore delle segnalazioni sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione delle regole di comportamento e dei principi di controllo descritti nella presente procedura.

## 2. RIFERIMENTI

D.Lgs. n. 231/2001

---

D.Lgs. n. 24/2023

---

UNI ISO 37001:2016

---

SA 8000:2014

---

Uni PdR 125:2022

---

Codice Etico

---

Modello 231 e relativi allegati

## 3. DEFINIZIONI E ACRONIMI

Vengono di seguito riportate alcune definizioni relative alla terminologia impiegata nel presente documento.

**Destinatari:** Soggetti apicali, Soggetti sottoposti, Collaboratori e consulenti esterni, Fornitori e Clienti.

---

**Facilitatore:** persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

---

**MOG / Modello 231:** il Modello di Organizzazione e Gestione di cui all'art. 6 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 231/2001, che include, ai sensi e per gli effetti del TUS, il modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la

salute e sicurezza sul lavoro.

---

**Organismo di Vigilanza:** organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di proporre e verificare l'aggiornamento ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

---

**Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna, ovvero nella divulgazione pubblica, come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

---

**Persona segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

---

**Procedura / protocollo:** specifica scritta per svolgere una attività o un processo.

---

**Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

---

**Soggetto gestore delle segnalazioni:** persona o ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato, ovvero soggetto esterno anch'esso autonomo e con personale specificamente formato, a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 24/2023.

### Acronimi

<b>AD</b>	Amministratore Delegato
<b>CdA</b>	Consiglio di Amministrazione
<b>OdV</b>	Organismo di Vigilanza
<b>RFA</b>	Responsabile di Funzione Aziendale
<b>RSG</b>	Responsabile del Sistema di Gestione

## 4. MODALITÀ OPERATIVE

DIVISIONE CANTIERI STRADALI ha individuato quale Soggetto gestore delle segnalazioni l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in quanto soggetto esterno, autonomo e dotato di adeguate competenze per la gestione del canale di segnalazione.

### 4.1 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato da dipendenti, responsabili di funzione, Organi societari e soggetti esterni (quali lavoratori autonomi, professionisti, agenti, fornitori, *partner* commerciali, etc.), in ordine a condotte che, ragionevolmente e sulla base di elementi concreti, possano integrare:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

- violazioni del Codice Etico o del Modello 231 di DIVISIONE CANTIERI STRADALI<sup>1</sup>.

Le segnalazioni non devono riguardare contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le informazioni possono riguardare anche violazioni non ancora commesse, ma che si ritenga, ragionevolmente e sulla base di elementi concreti, che possano essere commesse.

Al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti, è necessario che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate, con descrizione del fatto e delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato, nonché delle generalità o di altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

## 4.2 CANALI DI SEGNALAZIONE

### Segnalazioni interne

Le segnalazioni interne possono essere effettuate in forma scritta oppure in forma orale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante richiesta di un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, le segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma scritta: con comunicazione alla casella p.e.c. [odv@pec.divisionecantieristradali.it](mailto:odv@pec.divisionecantieristradali.it) all'Organismo di Vigilanza, e senza possibilità di accesso ad altra persona o ufficio della Società;
- in forma orale: con comunicazione telefonica, inoltro di messaggio vocale, o richiesta di un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza.

Le informazioni in merito ai canali, modalità e presupposti per effettuare le segnalazioni sono riportate nel documento **MOG 231 All. 3 – Segnalazioni di condotte illecite**.

Tale documento è esposto nella bacheca aziendale al fine di essere facilmente accessibile al personale di DIVISIONE CANTIERI STRADALI, nonché pubblicato sul sito internet della Società, al fine di rendere le informazioni accessibili anche alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con DIVISIONE CANTIERI STRADALI.

---

<sup>1</sup> Le segnalazioni possono altresì avere ad oggetto: (i) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; (ii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea; (iii) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Resta inteso che le segnalazioni pervenute saranno valutate anche se provenienti attraverso canali differenti (ad esempio a mezzo di comunicazioni cartacee o di posta elettronica condizionalta), fermo restando che in tal caso non potranno essere garantite tutte le misure di riservatezza a tutela del segnalante e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione.

### Segnalazioni esterne

La segnalazione di eventuali condotte illecite può essere effettuata anche all'ANAC, nel caso in cui la persona segnalante ha:

- già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### Divulgazione pubblica

Nel caso in cui l'ANAC non abbia dato riscontro alla segnalazione nei termini previsti, ovvero si abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, i segnalanti possono infine effettuare una divulgazione pubblica dei fatti.

## 4.3 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

### Ricezione delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a registrare e prendere in considerazione tutte le segnalazioni che presentino elementi fattuali, anche se dalle stesse non è possibile ricavare l'identità del segnalante (segnalazioni anonime).

Se per la segnalazione è stato utilizzato un sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dell'OdV mediante copia su un dispositivo idoneo alla conservazione.

Se la segnalazione è stata effettuata oralmente o mediante una linea telefonica non registrata, la comunicazione è documentata per iscritto, previo consenso della persona segnalante, con resoconto dettagliato della conversazione a cura dell'OdV.

La persona segnalante può sempre verificare ed eventualmente rettificare il contenuto delle trascrizioni mediante la propria sottoscrizione.

Nel caso in cui la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza, la stessa deve essere trasmessa all'OdV entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. In particolare, laddove la segnalazione sia effettuata in forma cartacea, la stessa è inserita in una busta chiusa, riportando all'esterno la dicitura "riservata al Soggetto gestore delle segnalazioni".

In ogni caso, le segnalazioni ricevute sono registrate dall'OdV mediante assegnazione di un numero progressivo, ed alla persona segnalante (e all'eventuale facilitatore) è rilasciato un avviso di ricevimento della segnalazione, entro sette giorni dalla data di ricezione.

Tale comunicazione di ricevimento contiene altresì l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'**Allegato A** al presente documento, nonché l'avviso alla persona segnalante che:

- le informazioni contenute nella segnalazione potranno essere utilizzate, unitamente ad altri eventuali elementi di riscontro esterno, nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del denunciato;
- l'identità della persona segnalante non potrà essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità; pertanto, in questo caso il suo mancato conferimento comporterà la impossibilità di procedere nei confronti del segnalato.

### Gestione della segnalazione

La segnalazione si considera procedibile se ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi per effettuare una segnalazione interna ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, e cioè se il segnalante è un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione e se l'oggetto della stessa rientra tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Sono invece archiviate, in quanto non rientranti nella disciplina del D.Lgs. n. 24/2023, eventuali contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, le quali attengano esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate.

L'Organismo di Vigilanza è comunque tenuto a:

- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante, richiedendo a quest'ultima, se necessario, integrazioni alla segnalazione (data e luogo in cui si è verificato il fatto, descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti, generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti, eventuali allegati a sostegno della segnalazione, etc.);
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

### Istruzione della segnalazione

Se la segnalazione è procedibile l'OdV assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

A tal scopo, all'OdV è riconosciuta la facoltà di ricorrere alla collaborazione del Collegio Sindacale o delle funzioni aziendali, al fine di acquisire specifiche informazioni e/o documenti.

In tale circostanza, al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa, l'OdV deve procedere ad oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta.

La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita dall'OdV, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

All'esito delle attività di istruzione della segnalazione, l'OdV può:

- a) archiviare la segnalazione perché non rientrante nella disciplina del D.Lgs. n. 24/2023, inviando comunicazione scritta al segnalante circa le ragioni dell'archiviazione;
- b) trasmettere la segnalazione e la relativa documentazione all'Amministratore Delegato per i relativi interventi, con possibilità di informare altresì il CdA e l'Assemblea dei soci.

All'Organismo di Vigilanza non compete difatti alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali ed agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

### 4.4 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni.

In tale ottica, l'utilizzo da parte dell'OdV di una casella p.e.c. specificatamente dedicata, e senza possibilità di accesso ad altra persona o ufficio della Società, garantiscono un adeguato livello di sicurezza dei dati personali trattati.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato

avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna.

#### **4.5 MISURE DI PROTEZIONE E SOSTEGNO**

DIVISIONE CANTIERI STRADALI garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: licenziamenti, sospensioni, retrocessioni di grado o mancate promozioni, mutamenti di funzioni, cambiamenti di luogo o orari di lavoro, note di merito negative o referenze negative, adozione di misure disciplinari o di sanzioni, molestie o ostracismi, trattamenti sfavorevoli, mancata conversione, rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le misure di tutela si applicano alle persone che in buona fede segnalano, denunciano all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, ed in particolare ai:

- a) lavoratori subordinati;
- b) lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione;
- c) lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- d) liberi professionisti, collaboratori che forniscono beni o servizi, consulenti;
- e) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- f) azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia o la divulgazione di informazioni avvenga:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di eventuali comportamenti di ritorsione nei confronti del segnalante, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile, e l'onere di provare che tali condotte sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità Giudiziaria dalla persona segnalante, se tali persone dimostrano di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

#### **4.6 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono utilizzate e conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Non devono essere raccolti, e se raccolti accidentalmente sono cancellati immediatamente, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione.

### **5. RESPONSABILITÀ**

<b>Gestione delle segnalazioni</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Concurrence</b>
Ricezione e registrazione delle segnalazioni	OdV	-
Istruzione della segnalazione	OdV	RFA
Riscontro alla segnalazione	OdV	-
Provvedimenti conseguenti alla segnalazione	AD	-
Archiviazione documentazione	OdV	-

### **Allegato A – Informativa per il trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche GDPR), DIVISIONE CANTIERI STRADALI S.r.l. (di seguito anche la Società) fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali effettuato in relazione alla gestione delle segnalazioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023.

#### **Titolare del trattamento**

Il titolare del trattamento è DIVISIONE CANTIERI STRADALI S.r.l., con sede in Via Boezio, 4/C – 00193 Roma.

#### **Dati trattati, natura e finalità del trattamento**

I dati personali trattati nella gestione della segnalazione sono: (a) i dati di contatto, identificativi e/o i recapiti rilasciati dal segnalante; (b) le informazioni sul segnalato contenute nella segnalazione o acquisite in corso di istruttoria; (c) le informazioni relative a terzi che possano essere inserite nella segnalazione e nei documenti eventualmente allegati o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

I dati forniti saranno trattati per le seguenti finalità:

1. Gestione delle segnalazioni (accertamento dei fatti oggetto della segnalazione), per effetto dell'obbligo normativo previsto dal D.Lgs. n. 24/2023;
2. Gestione di eventuali procedimenti disciplinari fondati in tutto o in parte sulla segnalazione. Al fine di garantire il diritto di difesa del segnalato, le informazioni contenute nella segnalazione potranno essere utilizzate, unitamente ad altri eventuali elementi di riscontro esterno, nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del denunciato. L'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Pertanto, in questo caso il suo mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere nei confronti del segnalato.

#### **Ambito di comunicazione e diffusione**

I dati personali sopra indicati non verranno diffusi né comunicati all'esterno della Società, salvo eventuali obblighi previsti dalla Legge.

#### **Modalità di trattamento e conservazione**

I dati personali identificativi del segnalante sono trattati e archiviati in modo da essere visibili esclusivamente all'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001 di DIVISIONE CANTIERI STRADALI S.r.l., quale preposto alla gestione delle segnalazioni. La Società adotta tutte le garanzie previste dalla Legge al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, in modo che la stessa non sia rivelata a terzi senza l'espresso consenso di quest'ultimo, salvo il caso di segnalazioni in mala fede o diffamatorie.

I dati personali relativi alle segnalazioni e la relativa documentazione sono conservati e mantenuti per il periodo necessario al completamento della verifica dei fatti esposti nella segnalazione, e per successivi anni cinque dalla chiusura della segnalazione. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

#### **Diritti dell'interessato e modalità di esercizio**

Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del GDPR (conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, revoca del consenso, diritto di opposizione, reclamo ad un'Autorità di controllo) mediante richiesta scritta inviata all'indirizzo di posta elettronica [odv@pec.divisionecantieristradali.it](mailto:odv@pec.divisionecantieristradali.it).